

Eletti	Voti conseguiti
Barbi Remo	897.000
Rossetti Antonio	894.000
Della Chiesa Giuseppe	892.500
Sbarra Luigi	891.000
Lina Francesco	880.500
Duranti Giovanni	871.500
Vaglica Luigi	871.500
Miracapillo Mauro	870.000
Gregoretti Lucio	865.500
Cutri Antonio	862.500
Michielin Bruno	962.500
Vallini Renato	856.500
Valzogher Giorgio	855.000
Virgilio Giuseppe	844.500
Marelli Alfredo	843.000
Tozzini Roberto	843.000
Michelagnoli Antonio	840.000
Mauriello Amedeo	820.500

Ai nominativi dei 114 eletti al Consiglio generale vanno aggiunti i *sindaci revisori*: *effettivi* Chiapella Gianfranco (2.713.500 voti), Romanelli Antonio (2.559.000), Ravizza Arcilio (2.257.500); *supplenti* Rossi Giorgio (1.081.500) e Pasqua Guido (1.015.500). *Probiviri effettivi*: Vartolo Demetrio (3.009.000), Beretta Danilo (1.465.500), Carucci Sandro (1.105.500); *supplenti* Fenos Ezio (1.032.000) e Intiliano Pietro (987.000).

Candidati non eletti al Consiglio generale sono risultati invece Gesualdi Michele, Pellegatti Patrizia, Ferri Elio, Trentin Maria, Manfredi Antonio, Aiello Miranda, Saady Mohamed, Costanzo Francesca, Pesenti Domenico, Piccioni Maria, Benetti Giuseppe, Scoleri Giuseppe, Mazzoni Rosanna, Morgante Luciano, Trupo Giuseppe, Tesi Paolo, Fosson Corrado.

Lo Statuto confederale

Statuto approvato dal I Congresso confederale, 11-14 novembre 1951, e modificato dal II Congresso confederale, 23-27 aprile 1955, dal III Congresso confederale, 19-22 marzo 1959, dal IV Congresso confederale, 10-13 maggio 1962, dal V Congresso confederale, 22-25 aprile 1965, dal VI Congresso confederale, 17-20 luglio 1969, dal VII Congresso confederale, 18-21 giugno 1973, dall'VIII Congresso confederale, 14-18 giugno 1977, dal IX Congresso confederale, 7-12 ottobre 1981, dal X Congresso confederale, 8-13 luglio 1985, dall'XI Congresso confederale, 14-18 luglio 1989, dal XII Congresso confederale, 28 giugno-2 luglio 1993.

Preambolo

Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola Organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che – convinti della

necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche – vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici,

- indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;
 3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della manodopera;
 4. promuovere con ogni mezzo, ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione;
 5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
 6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

Parte I

Norme generali costitutive

Capitolo I

Principi e finalità

Articolo 1

È costituita la Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) con sede in Roma.

La Cisl aderisce alla Confederazione internazionale dei sindacati liberi (Cisl internazionale) ed alla Confederazione europea dei sindacati (Ces).

Le decisioni assunte dagli organi statuari della Confederazione europea dei sindacati costituiscono un riferimento indispensabile per la definizione delle posizioni sindacali sul piano interno.

Articolo 2

La Confederazione italiana sindacati lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi società e Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbono permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici e una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono,

– sul piano interno, mediante:

- a.* la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produttiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;
- b.* la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo dell'attività economica;
- c.* l'attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del paese;

– sul piano internazionale, mediante:

- a.* la solidarietà internazionale dei sindacati lavoratori liberi e democratici;
- b.* l'unificazione economica dei mercati come premessa della unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le

loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione; intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l'elevazione morale, culturale e sociale delle stesse, e a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Articolo 3

La Confederazione provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;
- rappresentare l'Organizzazione di fronte agli organi centrali del pubblico potere;
- esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento nazionale ed internazionale tra le associazioni di categoria;
- programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;

- assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nella azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- realizzare per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi eccetera);
- promuovere, coordinare e controllare la attuazione ai vari livelli dell'Organizzazione degli indirizzi confederali;
- promuovere la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Confederazione;
- regolare i rapporti tra organismi verticali e/o orizzontali e dirimere i conflitti;
- realizzare i necessari interventi: sugli organismi nazionali di categoria in caso di gravi violazioni dello Statuto confederale, di mancato rispetto delle decisioni degli organi confederali, di violazione delle norme contributive confederali; sulle strutture orizzontali, per i motivi di cui sopra, nonché per promuoverne l'efficienza;
- rappresentare le Federazioni di categoria o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:
 - a. dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - b. dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
 - c. dinanzi alle istituzioni ed organizzazioni internazionali.

Capitolo II

Le Federazioni di categoria

(vedi articoli 47, 48, 49, 50, 52 e 53 del Regolamento)

Articolo 4

Fanno parte della Confederazione le Federazioni nazionali di categoria le quali, sulla base dei rispettivi statuti, si possono articolare in sindacati di seconda affiliazione, in settori e/o comparti merceologici.

Le Federazioni nazionali di categoria sono quelle riportate nel Regolamento di attuazione.

Le Federazioni nazionali di categoria ammesse secondo le procedure di cui al successivo articolo 5, devono ispirarsi nel loro Statuto e nell'azione ai principi esposti nell'articolo 2.

Spetta alle Federazioni nazionali di categoria, in uno con i sindacati di seconda affiliazione, con i settori e/o comparti merceologici, il compito di:

- a. promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi di base in ogni ambiente di lavoro e delle strutture sindacali ai vari livelli categoriali: sindacato territoriale (St) e Federazione sindacale regionale (Fsr) in corrispondenza – rispettivamente – delle Unioni sindacali territoriali (Ust) e delle Unioni sindacali regionali (Usr);
- b. attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, iniziative intese a promuovere una efficace formazione sindacale;
- c. procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro, ai diversi livelli di competenza;
- d. presiedere all'elaborazione ed attuazione di adeguate politiche di settore nel quadro degli indirizzi confederali;
- e. esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alle organizzazioni di categoria in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni degli organismi sindacali cui aderiscono, di enti o di pubblici poteri;
- f. promuovere e curare l'attuazione degli indirizzi confederali ai vari livelli dell'Organizzazione e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

Per il conseguimento di detti fini le Federazioni nazionali di categoria e i sindacati di seconda affiliazione esercitano le seguenti competenze:

- eleggere nei loro Congressi di St, Fsr e Federazioni nazionali i delegati ai Congressi delle corrispondenti strutture orizzontali;
- partecipare, di norma con il proprio Segretario generale, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l'omogeneità delle decisioni;
- stabilire, nel proprio Consiglio generale, il riparto della contribuzione di competenza verticale e svolgere la funzione ispettiva e sindacale;
- attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.

Il Collegio dei probiviri della Federazione nazionale di categoria ha giurisdizione e competenza anche sui sindacati di seconda affiliazione, sulle articolazioni di settore e/o di comparto merceologico della propria Federazione nazionale di categoria.

Gli Statuti delle Federazioni nazionali di categoria stabiliscono nell'ambito delle indicazioni del presente articolo più precise definizioni dei compiti all'interno delle proprie articolazioni.

Le strutture regionali delle Federazioni nazionali di categoria fanno parte delle Unioni sindacali regionali e le strutture territoriali delle Federazioni nazionali di categoria fanno parte delle Unioni sindacali territoriali secondo i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti delle Unioni sindacali regionali.

Nell'ambito della Confederazione si configurano le organizzazioni a Statuto speciale che rappresentano in prevalenza lavoratori autonomi e associati produttori diretti, che non occupano lavoratori dipendenti.

Tali organizzazioni godono dell'autonomia statutaria necessaria per meglio rappresentare gli interessi professionali degli associati, ferma restando l'ispirazione dello Statuto e dell'azione ai principi esposti nell'articolo 2, nonché le normative riguardanti il tesseramento, l'elezione ed il finanziamento democratico degli organi, le incompatibilità.

Fermi restando i principi statutari citati, il Comitato esecutivo confederale verifica la sussistenza delle condizioni e la rispondenza degli Statuti delle suddette organizzazioni ai principi di cui al comma precedente.

Articolo 5

Le Federazioni di categoria o organismi simili che intendono aderire alla Confederazione devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria confederale, corredata dai documenti indicati nel Regolamento di attuazione e dalla dichiarazione di avere preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e di impegnarsi ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello confederale.

L'ammissione dei sindacati di categoria che intendono aderire all'interno di una Federazione di categoria già costituita è deliberata dal Consiglio generale della Federazione di categoria secondo le procedure indicate nel primo comma del presente articolo ed è convalidata dal Comitato esecutivo confederale.

Contro le decisioni di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al Consiglio generale confederale da parte delle Federazioni di categoria o del sindacato di categoria che ha chiesto l'ammissione entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto della stessa o della mancata convalida.

Le radiazioni delle Federazioni nazionali di categoria, per grave e ripetuta inosservanza delle norme statutarie o regolamentari, sono pronunciate dal Consiglio generale a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Le disaffiliazioni delle Federazioni nazionali di categoria possono essere decise solo dal rispettivo Congresso, convocato con apposito ordine del giorno.

Le somme versate alla Confederazione dalle Federazioni nazionali di categoria disaffiliatesi o radiate rimangono acquisite dalla Confederazione.

Capitolo III Diritti e doveri degli iscritti (vedi articoli 1, 2, 3 e 4 del Regolamento)

Articolo 6

Gli iscritti alla Cisl hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al

sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

Parte II
Norme generali sugli organi dirigenti e collegiali

Capitolo IV
I Consigli generali
(vedi articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41
del Regolamento)

Articolo 7

I Consigli generali sono formati da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

I regolamenti di attuazione degli Statuti definiscono il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'articolo 21 e dal comma quinto dell'articolo 27 dello Statuto e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel regolamento di attuazione per la categoria dei pensionati nei Consigli generali delle strutture confederali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Articolo 8

I Consigli generali prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, deliberano, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria.

Capitolo V
I Collegi dei sindaci
(vedi articolo 58 del Regolamento)

Articolo 9

I Collegi dei sindaci della Confederazione, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Unioni sindacali regionali e territoriali provvedono al controllo amministrativo e adempiono alle loro funzioni a norma degli articoli 2.397 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Essi partecipano alle sedute del Consiglio generale con voto consultivo; a mezzo del loro Presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo sia al Consiglio generale della Confederazione, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Unioni regionali e territoriali; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso.

I Collegi dei sindaci sono composti da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal rispettivo Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti i rispettivi Consigli generali provvedono alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

I Consigli generali, nella prima riunione dopo il Congresso, nominano il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei sindaci il rispettivo Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti all'Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari li-

vello. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo.

Il Collegio confederale dei sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli enti della Cisl, salvo una diversa composizione per gli stessi enti che consegue da disposizioni di legge o amministrative.

Capitolo VI

I Collegi dei probiviri

(vedi articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 61 del Regolamento)

Articolo 10

I Collegi dei probiviri della Confederazione, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Unioni sindacali regionali sono organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Essi hanno il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

I Collegi dei probiviri della Confederazione e delle Federazioni nazionali di categoria sono inoltre competenti a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Articolo 11

Sono competenti in prima istanza:

- a. per i conflitti interni alle singole categorie i Collegi dei probiviri delle Federazioni nazionali di categoria;
- b. per tutti gli altri casi i Collegi dei probiviri delle Unioni sindacali regionali, salvo quelli in cui è competente a decidere in unica e definitiva istanza il Collegio confederale.

Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro le deliberazioni dei Collegi di cui al primo comma.

Il Collegio confederale dei probiviri è competente a decidere, in unica e definitiva istanza, sulle sanzioni disciplinari che riguardano i componenti della Segreteria confederale, i segretari generali delle Usr e delle Federazioni nazionali di categoria.

Articolo 12

I Collegi dei probiviri sono composti da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti i Collegi dei probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Qualora non sussistano candidati non eletti i Consigli generali provvedono alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

I Consigli generali nella prima riunione dopo i Congressi nominano il presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio, i Consigli generali hanno la facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti iscritti o non iscritti all'Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali.

I probiviri non possono far parte di organi deliberanti. È incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro.

Articolo 13

I Collegi emettono:

- a. ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b. lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi dei Collegi debbono essere motivati.

Sono comunicati alle parti a cura del Presidente e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

Articolo 14

I Collegi dei probiviri sono competenti ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;

- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio confederale dei probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Articolo 15

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria confederale, le Segreterie delle Federazioni nazionali e regionali di categoria e quelle di Unioni sindacali regionali per i rispettivi livelli di competenza sentiti il sindacato territoriale e la Unione sindacale territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 16

Quando le Segreterie di categoria e/o confederali nell'ambito della specifica competenza territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri competenti.

Capitolo VII Rotazioni e limiti di età (vedi articoli 10 e 62 del Regolamento)

Articolo 17

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a 2 mandati congressuali (8 anni) costituisce, per i componenti della Segreteria confederale, i Segretari generali ed aggiunti delle Usl e delle Federazioni nazionali di categoria, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica. A tale vincolo si può derogare, per un solo altro mandato, in presenza di una decisione assunta a maggioranza di 2/3 del competente Consiglio generale. Per tutti gli altri livelli dirigenziali dell'Organizzazione (componenti di Segreteria di Usl, di Ust, di Federazioni e di Coordinamenti e/o Segreterie di settore) il periodo massimo è di tre mandati (12 anni).

Il raggiungimento del 62° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle Segreterie di categoria possono mantenere la carica, oltre il 62° anno di età e sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione nazionale pensionati a tutti i livelli.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Capitolo VIII Incompatibilità (vedi articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Regolamento)

Articolo 18

Per affermare l'assoluta autonomia della Cisl nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di probiviro, di dirigenti responsabili di enti Cisl (in quanto componenti

dei Consigli generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;

b. candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;

c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Il Comitato esecutivo confederale e i Comitati esecutivi delle Usl, sentita la Segreteria confederale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 19

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al comma 1, lettere *a*, *b* e *c* dell'articolo 18 gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo IX

Eleggibilità e cooptazioni

(vedi articoli 4, 17, 18 e 30 del Regolamento)

Articolo 20

I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Confederazione, delle Unioni sindacali regionali, territoriali e delle Federazioni nazionali di categoria alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni.

Le Unioni regionali, territoriali e le Federazioni nazionali di categoria potranno stabilire, nei rispettivi Statuti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiore a quanto previsto nel preceden-

te comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche. Nel caso in cui nei suddetti Statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 21

I Consigli generali, i Comitati direttivi e gli organismi similari comunque denominati delle Unioni sindacali regionali, delle Unioni sindacali territoriali, delle diverse articolazioni delle Federazioni nazionali di categoria hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

A livello territoriale, regionale e nazionale la Fnp designa, in ogni corrispondente Comitato direttivo o Consiglio generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

Parte III

Gli organi della confederazione

Capitolo X

Definizione degli organismi

Articolo 22

Sono organi della Confederazione:

1. il Congresso confederale;
2. il Consiglio generale confederale;
3. il Comitato esecutivo confederale;
4. la Segreteria confederale;
5. il Collegio dei sindaci;
6. il Collegio dei probiviri.

Capitolo XI
Il Congresso confederale
(vedi articoli 26, 29, 30, 31, 32 e 34 del Regolamento)

Articolo 23

Il Congresso confederale è l'organo massimo deliberante della Cisl. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

La periodicità dei Congressi delle Federazioni nazionali di categoria e delle loro organizzazioni territoriali è fissata dai rispettivi Statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:
a. dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
b. da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni regionali di categoria. Le Unioni sindacali regionali sono responsabili della autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Articolo 24

Il Congresso confederale è composto per il 50% dai delegati eletti nei Congressi delle Federazioni nazionali di categoria e per il restante 50% dai delegati eletti nei Congressi delle Unioni sindacali regionali.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione nazionale pensionati.

Partecipano al Congresso confederale con propri delegati le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali che sono in regola con il tesseramento confederale.

Articolo 25

L'ordine del giorno del Congresso confederale è fissato dal Consiglio generale su proposta della Segreteria confederale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 26

Il Congresso confederale fissa l'indirizzo generale della Confederazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programma

della Segreteria. Elegge a scrutinio segreto i componenti eletti del Consiglio generale.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Capitolo XII
Il Consiglio generale confederale
(vedi articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 55
del Regolamento)

Articolo 27

Il Consiglio generale è l'organo deliberante della Confederazione tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Elegge nel suo seno: prima la Segreteria confederale, poi il Comitato esecutivo.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria confederale sottoporà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Confederazione.

Convalida le ammissioni di cui all'articolo 5 e delibera sui ricorsi di cui agli articoli 5 e 29. Emanava il Regolamento della Confederazione. Pronuncia le radiazioni di cui all'articolo 5.

Nomina, su proposta della Segreteria confederale, sentito il coordinamento donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio generale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 28

Il Consiglio generale confederale è normalmente convocato dal Comitato esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria confederale.

Capitolo XIII
Il Comitato esecutivo confederale
(vedi articoli 11, 12, 13, 14, 42, 43, 44, 49 e 58
del Regolamento)

Articolo 29

Il Comitato esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio generale stesso si articola.

La composizione del Comitato esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato esecutivo:

- a. delibera sulle ammissioni delle Federazioni nazionali di categoria e convalida le ammissioni dei settori e/o comparti merceologici successive all'iniziale assetto delle stesse Federazioni nazionali di categoria;
- b. decide sui conflitti tra Unioni, tra queste e le Federazioni;
- c. approva il bilancio della Confederazione;
- d. approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza della Confederazione;
- e. ratifica i bilanci degli enti Cisl, approva gli Statuti e la relazione morale degli enti medesimi;
- f. convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio generale, fissandone l'ordine del giorno;
- g. decide in materia di inquadramento dei sindacati e delle federazioni di categoria, nonché delle loro operazioni di riaggregazione. Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Consiglio generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria confederale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale.

Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 30

Il Comitato esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento femminile.

Spetta al Comitato esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

Capitolo XIV
La Segreteria confederale
(vedi articoli 5, 7, 8, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43 e 44
del Regolamento)

Articolo 31

La Segreteria confederale è composta:

- a. dal Segretario generale;
- b. dal Segretario generale aggiunto;
- c. da Segretari eletti dal Consiglio generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Articolo 32

La Segreteria confederale rappresenta la Confederazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Confederazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Confederazione.

Costituisce un settore specifico di attività confederale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario confederale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Confederazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Confederazione.

La Segreteria confederale predispone per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Consiglio generale secondo quanto previsto dall'articolo 27.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le organizzazioni aderenti.

Il Segretario generale ha la rappresentanza legale della Confederazione; il Segretario generale aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività confederale.

Parte IV
Le articolazioni confederali regionali

Capitolo XV
Le strutture regionali e territoriali
(vedi articoli 52 e 53 del Regolamento)

Articolo 33

La Confederazione si articola sul piano territoriale in Unioni sindacali regionali (Usr) e queste a loro volta in Unioni sindacali territoriali (Ust). Esse esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni della Confederazione, di cui al precedente articolo 3 e costituiscono istanza congressuale.

Le Unioni sindacali territoriali (Ust) possono articolarsi in Unioni zonali e/o Unioni comunali e/o disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Le Unioni zonali e le Unioni comunali non costituiscono istanza congressuale.

Articolo 34

In ogni regione e provincia a Statuto autonomo è costituita l'Unione sindacale regionale (Usr).

Sono organi dell'Unione sindacale regionale:

- a. il Congresso regionale;
- b. il Consiglio regionale;
- c. il Comitato esecutivo regionale;
- d. la Segreteria regionale;
- e. il Collegio dei sindaci;
- f. il Collegio dei proviviri.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 2, sono stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti di attuazione regionali.

Articolo 35

Nell'ambito di ogni regione sono costituite, su delibera del Consiglio generale dell'Unione sindacale regionale, le Unioni sindacali territoriali (Ust) cui debbono corrispondere i sindacati territoriali di categoria. Eventuali diversi assetti dei sindacati territoriali di categoria devono essere decisi di concerto tra le Usr e le Federazioni sindacali regionali sentite le Ust e le Federazioni territoriali di categoria interessate.

Sono organi dell'Unione sindacale territoriale (Ust):

- a. il Congresso di Ust;
- b. il Consiglio generale di Ust;
- c. il Comitato esecutivo di Ust;
- d. la Segreteria di Ust;
- e. il Collegio dei sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 2 sono stabiliti dai rispettivi Statuti e Regolamenti delle Ust.

Capitolo XVI
Il coordinamento
(vedi articolo 51 del Regolamento)

Articolo 36

Gli organismi orizzontali ai rispettivi livelli (confederali e unionali) sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni nazionali di categoria o organismi similari.

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.

Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

Articolo 37

Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello nazionale, regionale, sub-regionale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria confederale, unionale di regione, unionale sub-regionale competente per territorio.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato esecutivo competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

Articolo 38

Le strutture orizzontali possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono assistere diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi delle strutture orizzontali ai vari livelli inoltre possono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

Capitolo XVII I servizi

Articolo 39

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella Cisl, le Usl costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento delle Usl.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie e degli enti confederali, curandone la diffusione nel territorio del sistema servizi.

Parte V Gestioni straordinarie, finanze e patrimonio

Capitolo XVIII Il commissariamento delle strutture (vedi articolo 28 del Regolamento)

Articolo 40

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto confederale su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive confederali da parte di organi delle Federazioni nazionali di categoria il Comitato esecutivo della Confederazione,

a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato esecutivo della Confederazione nei confronti delle Unioni sindacali regionali e territoriali sia per i motivi di cui al precedente comma sia nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.

Negli stessi casi di cui al comma 1 il Comitato esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture categoriali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi confederali (ai vari livelli territoriali) di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro tre giorni dall'adozione al Collegio confederale dei probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

Articolo 41

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'articolo 40 può essere nominato un commissario *ad acta* per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Articolo 42

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 40 e 41 possono essere decisi dalle Federazioni nazionali di categoria con l'osservanza delle norme contenute negli articoli medesimi e nel Regolamento di attuazione.

È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio confederale dei probiviri per la verifica di legittimità.

Capitolo XIX La reggenza

Articolo 43

Allorché un organismo di Federazione nazionale di categoria o di Unione sindacale regionale, o di Unione sindacale territoriale, risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano

di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria confederale di decidere che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo o anche alla categoria di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Confederazione.

Le norme di cui al precedente comma valgono per le Federazioni nazionali di categoria nei confronti dei sindacati di seconda affiliazione, dei propri settori e/o comparti merceologici.

Capitolo XX Contribuzione e tesseramento (vedi articoli 1, 2, 3, 4 e 55 del Regolamento)

Articolo 44

L'adesione alla Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria o professione appartengano.

Articolo 45

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'organizzazione sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato esecutivo confederale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

La Segreteria confederale concorda con la Sgb Cisl della Provincia autonoma di Bolzano un modello di tessera che rifletta la interetnicità dei lavoratori aderenti alla Cisl.

Capitolo XXI Patrimonio (vedi articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del Regolamento)

Articolo 46

Il patrimonio della Confederazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Confederazione, presso le Federazioni di categoria o presso le Unioni sindacali).

Finché dura la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 47

La Confederazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario confederale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Articolo 48

Le organizzazioni categoriate e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Confederazione chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Articolo 49

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Confederazione senza assunzione di corresponsabilità.

Le Unioni sindacali regionali hanno facoltà di verifica dei bilanci delle Unioni sindacali territoriali.

Articolo 50

La Confederazione può costituire enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

Parte VI

Scioglimento della Confederazione, modifiche statutarie, regolamenti e norme transitorie

Capitolo XXII

Procedure per lo scioglimento della Confederazione

Articolo 51

Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso confederale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso confederale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Confederazione.

Capitolo XXIII

Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 52

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso confederale:

- a. dal Congresso su richiesta scritta del 50% + 1 dei delegati;
- b. dal Consiglio generale confederale a maggioranza di 2/3;
- c. dalle Federazioni nazionali di categoria e dalle Unioni sindacali regionali (Usr) su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio generale confederale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consultiva delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione entro 2 mesi dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio generale – convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso – proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso confederale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XXIV

Regolamenti di attuazione

(vedi articoli 61 e 63 del Regolamento)

Articolo 53

Le strutture confederali regionali e territoriali e le Federazioni nazionali di categoria e i sindacati di seconda affiliazione devono dotarsi di un regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

Articolo 54

I regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli generali esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Capitolo XXV

Adeguamenti statutarie e norme transitorie (vedi articoli 61 e 63 del Regolamento)

Articolo 55

Le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e Regolamento di attuazione e provvedere di conse-

guenza ad adeguare ad esse i propri Statuti e i propri Regolamenti di attuazione.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio confederale dei probiviri.

Articolo 56

A seguito dello spostamento di alcune norme statutarie nel Regolamento di attuazione deciso nel XII Congresso confederale, in via transitoria, tali norme rimangono in vigore sino alla approvazione da parte del Consiglio generale confederale del nuovo Regolamento di attuazione.

Articolo 57

Le elezioni avvenute in sede congressuale dei Collegi dei sindaci e dei Collegi dei probiviri sulla base delle norme in vigore al momento delle elezioni anche se difformi da quelle stabilite nel presente Statuto in conseguenza delle modifiche apportate dal XII Congresso rimangono valide sino al prossimo Congresso.

Il Regolamento*

Parte I Norme di comportamento relative agli iscritti e ai dirigenti

Capitolo I Iscrizione e tesseramento (vedi articoli 6, 14, 20, 39, 44 e 45 dello Statuto)

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla Cisl deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del sindacato territoriale competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

* Approvato dal Consiglio generale del 13-14 gennaio 1994.

Articolo 2

L'iscrizione alla Cisl va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto.

I lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. I lavoratori in quiescenza che continuano a svolgere un'attività produttiva come lavoratori dipendenti continuano ad iscriversi nella categoria dei lavoratori attivi di appartenenza.

I lavoratori dipendenti della Cisl e i collaboratori a tempo pieno (in distacco ai sensi della legge 300, in permesso retribuito, o in quiescenza) possono iscriversi in qualsiasi categoria e/o territorio.

Articolo 3

L'iscrizione alla Cisl decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

Per le iscrizioni decorrenti prima del 1° ottobre di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto confederale i soci espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo del sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio generale della corrispondente Unione sindacale territoriale.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato direttivo della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Capitolo II

Le incompatibilità funzionali

(vedi articoli 18 e 19 dello Statuto)

Articolo 5

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di componente della Segreteria confederale, di componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria, di Segretario generale e Segretario generale aggiunto delle Usr, di componente delle Segreterie di Usr con più di due comprensori, di Segretario generale e Segretario generale aggiunto di Ust, di componente di Segreteria di Ust con più di 15 mila iscritti tra i lavoratori attivi.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di categoria regionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritti e le cariche di componente di Segreteria di categoria comprensoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritti.

Le Federazioni nazionali di categoria nei rispettivi regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 7 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla Cisl.

Sono enti collaterali alla Cisl gli enti promossi dalla Cisl ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della Cisl.

Sono associazioni collaterali alla Cisl le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle Usr e delle Ust, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizza-

zioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla Cisl le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle Usl, o delle Ust, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Sono società collaterali alla Cisl le cooperative costituite di iniziativa dell'Organizzazione o del Cenasca, e in ogni caso aderenti al Cenasca, ed i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Articolo 7

Sono incompatibili:

– gli incarichi di Segretario generale e Segretario generale aggiunto con gli incarichi in organismi esecutivi o direttivi (consigli di amministrazione, comitati di controllo eccetera) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla Cisl, e di enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale di cui al precedente articolo 6 comma 4, limitatamente ai Segretari generali e aggiunti delle strutture territoriali di categoria;

– gli incarichi di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o con eventuale funzione supplente (presidente, vicepresidente, amministratore delegato eccetera) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla Cisl, o di enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale di cui al precedente articolo 6, comma 4. Nel caso di associazioni collaterali alla Cisl, la norma di cui al presente comma può non applicarsi per il periodo di due anni a decorrere dalla costituzione della associazione.

Sono inoltre incompatibili:

– gli incarichi di Segreteria a tutti i livelli con incarichi manageriali o di componente dei consigli di amministrazione comunque denominati o dei collegi dei sindaci di enti, società o associazioni, comprese le società cooperative, non collaterali alla Cisl, che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavora-

tori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. A tale norma è possibile derogare nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

Articolo 8

L'identificazione delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale viene attribuita al giudizio politico del Consiglio generale confederale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria confederale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio generale confederale il giudizio di incompatibilità con associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 9

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale di cui alla lettera *c* del comma 1 dell'articolo 18 dello Statuto confederale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera *b* del comma 1 del medesimo articolo 18 decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato articolo 18 dello Statuto possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

a. dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;

b. dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;

c. dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Articolo 10

Le decadenze, nei casi contemplati nell'articolo 17 dello Statuto e nell'articolo 9 del presente Regolamento operano automaticamente e l'iniziativa per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio.

Capitolo III La designazione dei rappresentanti Cisl (vedi articolo 3 dello Statuto)

Articolo 11

I Comitati esecutivi ai vari livelli (confederale, di Unione sindacale regionale, di Unione sindacale territoriale, di Federazione nazionale, regionale e territoriale di categoria) sono competenti a designare i rappresentanti delle organizzazioni in enti, associazioni e/o società ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:

- a. la piena autonomia del sindacato;
- b. il più alto grado di competenza e professionalità;
- c. la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 12

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 13

Le designazioni dei rappresentanti, di cui all'articolo 11 del Regolamento, sono di competenza del Comitato esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate.

Nella rappresentanza della Cisl negli enti previdenziali, territoriali, regionali e nazionali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della Fnp.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alle Segreterie confederali competenti per territorio.

Articolo 14

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato esecutivo confederale.

Parte II Norme generali sul funzionamento degli organi dirigenti

Capitolo IV Validità delle sedute e votazioni (vedi articoli 7, 9, 12, 51 e 52 dello Statuto)

Articolo 15

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 16

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto. Le presidenze degli enti vengono elette per alzata di mano.

Articolo 17

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi eccetera) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni eccetera) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati esecutivi od organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Articolo 18

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla Cisl; a parità di iscrizione alla Cisl, il più anziano di età.

Capitolo V Dimissioni dagli organi

Articolo 19

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario generale comportano le dimissioni della Segreteria.

Capitolo VI Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 20

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomen-

to all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. La Segreteria confederale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori confederali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli membri degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 21

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

Capitolo VII I Collegi dei probiviri (vedi articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 34, 40 e 42 dello Statuto)

Articolo 22

I ricorsi ai Collegi dei probiviri, sia di Federazione nazionale di categoria sia di Unione sindacale regionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il ricorso al Collegio confederale dei probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi probivirali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali, fatta ecce-

zione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione.

A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

Articolo 23

Il Collegio confederale dei probiviri è competente a giudicare in prima e ultima istanza sui conflitti di competenza tra i collegi e sulle controversie devolute ai collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria.

Qualora le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali fossero prive del proprio Collegio dei probiviri, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, al quale il ricorso deve essere inviato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento a cura della Segreteria della Federazione o dell'Unione competente, dandone contestualmente notizia all'interessato. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessato.

Nel caso in cui il Collegio dei probiviri di Federazione e di Unione non si pronuncino entro il termine di cui all'articolo 22 del Regolamento, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria dell'Unione o della Federazione competente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso, il Collegio confederale dei probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri di prima istanza.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai due comma precedenti resta sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione del Congresso confederale alla data di insediamento del nuovo collegio.

Articolo 24

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie e alla natura delle violazioni

su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti.

I termini di tempo necessari per dirimere formalmente eventuali conflitti di competenza sospendono il decorso dei termini perentori di ricorso di cui all'articolo 22.

Articolo 25

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'articolo 22 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 26

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali ed orizzontali cui si riferiscono. Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 27

La convocazione dei Collegi dei probiviri è effettuata dai rispettivi presidenti di loro iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

I Collegi hanno facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Articolo 28

Il commissario di cui all'articolo 40 dello Statuto confederale deve provvedere al suo mandato e a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici, entro il termine fissato dal Comitato esecutivo, che non può comunque superare un anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il commissario

può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

Parte III Norme sugli organi della Confederazione

Capitolo VIII Il Congresso confederale (vedi articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 51 dello Statuto)

Articolo 29

Il Consiglio generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso confederale, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso confederale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste.

Articolo 30

I regolamenti congressuali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali fisseranno una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, anche tenendo conto della presenza femminile nelle rispettive realtà.

Articolo 31

La Fnp partecipa ai Congressi confederali con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti alla Cisl nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Capitolo IX Il Consiglio generale confederale (vedi articoli 7, 8, 27, 28 e 54 dello Statuto)

Articolo 32

Il Consiglio generale confederale è costituito:

a. da un rappresentante per ogni Federazione nazionale di categoria nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;

b. da n. 35 rappresentanti di Federazione nazionale di categoria, di cui 11 eletti dal Consiglio generale della Fnp. Il riparto dei 24 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni nazionali risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per 24 la media del numero complessivo di iscritti alla Cisl, esclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;

c. da un rappresentante per ogni Regione o Provincia a Statuto autonomo nella persona del dirigente sindacale responsabile comunque denominato;

d. da n. 33 rappresentanti delle Regioni e Province a Statuto autonomo. I rappresentanti regionali nel Consiglio generale sono ripartiti con un quoziente ottenuto dividendo per 33 la media del numero complessivo di iscritti alla Cisl nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso;

e. da n. 114 membri eletti dal Congresso, di cui 11 candidati dalla Fnp; qualora risultasse eletto un numero inferiore agli 11 il Consiglio generale della Fnp avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere eletti tutti i soci della Cisl tranne coloro che sono già componenti del Consiglio generale a norma delle lettere *a*, *b*, *c*, e *d* del presente articolo;

f. dai presidenti di enti della Cisl e di associazioni promosse dalla Cisl (Cenasca, Ial, Etsi, Inas, Sictet, Adiconsum) eletti o indicati dal Consiglio generale.

I rappresentanti di cui alle lettere *b* e *d* sono eletti dai rispettivi Consigli generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto *e*, va garantita una presenza femminile nelle liste che tenga anche conto della presenza di donne nelle rispettive realtà, determinata dall'attuazione dell'articolo 29.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio generale eletti dal Congresso di cui alla lettera *e*, questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della Fnp. In tal caso la Fnp avrà diritto a designare il membro subentrante.

I rappresentanti di cui alla lettera *f* sono eletti o indicati dal Con-

siglio generale nella prima sessione successiva al Congresso e non sono eleggibili a cariche esecutive.

Articolo 33

Qualora un membro di diritto del Consiglio generale di cui alle lettere *a, b, c e d* dell'articolo 32 del presente Regolamento venga eletto componente la Segreteria confederale ed opti per quest'ultima carica, resterà membro del Consiglio generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario confederale.

I membri di diritto del Consiglio generale, se eletti in Segreteria confederale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 34

Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il membro più anziano di età dell'ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale sino all'elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 35

La convocazione ordinaria del Consiglio generale prevista dall'articolo 28 dello Statuto, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria confederale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal comma 1 del citato articolo 28 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria confederale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Articolo 36

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria confederale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici confederali.

Articolo 37

La Segreteria confederale può nel corso dei lavori del Consiglio generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio generale.

La Segreteria confederale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 38

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 39

Il Consiglio generale si può articolare in commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio generale nomina al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I membri delle Commissioni sono designati dal Consiglio generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria confederale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio generale.

Articolo 40

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richie-

sta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio generale.

Articolo 41

Il Consiglio generale, in caso di impedimento definitivo dei membri del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del «plenum» di tali organi in sostituzione dei membri vacanti.

Capitolo X

Il Comitato esecutivo confederale (vedi articoli 29 e 30 dello Statuto)

Articolo 42

Il Comitato esecutivo è composto:

- a. da n. 49 componenti eletti dal Consiglio generale nel proprio seno;
- b. dai componenti la Segreteria confederale;
- c. dalla responsabile del Coordinamento femminile.

Articolo 43

La convocazione del Comitato esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria confederale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria confederale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria confederale trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

La Segreteria confederale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario di cui all'articolo 40, primo comma, dello Statuto confederale.

Articolo 44

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale o, in ca-

so di sua assenza, dal Segretario generale aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria confederale, delegato a ciò dal Segretario generale.

Capitolo XI

Il Collegio dei probiviri confederali (vedi articoli 11, 22, 42 e 55 dello Statuto)

Articolo 45

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Articolo 46

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 dello Statuto spetta a tutti i soci e alle strutture della Cisl. La denuncia relativa va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni al Collegio confederale dei probiviri. Essa va inoltre notificata a tutte le parti a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Parte IV

Le articolazioni confederali (categoriali e territoriali)

Capitolo XII

Le Federazioni di categoria (vedi articoli 4 e 5 dello Statuto)

Articolo 47

Le Federazioni nazionali di categoria che fanno parte della Confederazione, a norma dell'articolo 4 dello Statuto sono:

1. Federazione alimentazione e tabacco (Fat);

2. Federazione informazione e spettacolo (Fis);
3. Federazione italiana bancari e assicurativi (Fiba);
4. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca);
5. Federazione italiana lavoratori servizi e enti locali (Filsel);
6. Federazione italiana lavoratori statali (Fils);
7. Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filta);
8. Federazione italiana metalmeccanici (Fim);
9. Federazione italiana salariati, braccianti, impiegati e tecnici agricoli (Fisba);
10. Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat);
11. Federazione italiana sindacati operatori sanità (Fisos);
12. Federazione italiana trasporti (Fit);
13. Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (Flaei);
14. Federazione lavoratori energia, risorse, chimica e affini (Flerica);
15. Federazione lavoratori enti di diritto o interesse pubblico (Federpubblici);
16. Federazione nazionale pensionati (Fnp);
17. Federazione nazionale scuola, università, ricerca (Fsur);
18. Federazione poste e telecomunicazioni (Fpt);
19. Unione generale coltivatori (Ugc);

Non fanno parte delle Federazioni sopra elencate, in via transitoria, le categorie dei vigili del fuoco (Vv.Ff.), il Coordinamento lavoratori autonomi commercio e servizi (Clacs) e il Coordinamento organi costituzionali (Coc). Tali categorie partecipano ai congressi attraverso le Federazioni di prima affiliazione definite dal regolamento congressuale; non partecipano alla componente di diritto degli organi statutari confederali.

Articolo 48

Le Federazioni nazionali di categoria ed organismi similari che intendano aderire alla Confederazione debbono corredare la domanda, di cui all'articolo 5 dello Statuto, con i seguenti documenti:

- a. due esemplari dello Statuto;
- b. elenco dei componenti degli organi direttivi;
- c. indicazione delle organizzazioni con le quali eventualmente siano in rapporto.

Articolo 49

L'ammissione dei sindacati deliberata dalle Federazioni nazionali

di categoria, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto confederale, deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria confederale.

La Segreteria confederale inserisce la questione all'ordine del giorno del Comitato esecutivo in occasione della prima convocazione.

Il Comitato esecutivo delibera in merito alla convalida.

La Segreteria confederale comunica alla Federazione le decisioni dell'Esecutivo.

Articolo 50

Le singole Federazioni nazionali di categoria debbono informare la Segreteria confederale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

Esse debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro effettivi e presentare i loro bilanci.

La Segreteria confederale ha facoltà di verifica.

Capitolo XIII

Le strutture territoriali

(vedi articoli 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dello Statuto)

Articolo 51

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 dello Statuto, devono invitare gli organi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione. In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto confederale e federale o da delibere degli organi orizzontali o federali competenti, l'organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Articolo 52

Il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 10% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'Ust aventi diritto al vo-

to, quando la media degli iscritti alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 30% della media degli iscritti alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Allorché la percentuale degli iscritti alla Fnp risulti superiore al 30% ovvero sia pari o inferiore al 40% della media degli iscritti alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 12% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'Ust. Qualora la percentuale degli iscritti alla Fnp risulti superiore al 40% della media degli iscritti alla Cisl, inclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso il numero dei rappresentanti della Federazione territoriale dei pensionati sarà pari al 14% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'Ust.

I rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nei Consigli generali delle Ust saranno eletti, per il 50%, dai Comitati direttivi delle Fnp e, per l'altro 50%, dai Congressi di Ust.

Qualora risultasse eletto nei Congressi delle Ust un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Articolo 53

Il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 10% del totale dei componenti del Consiglio generale regionale, aventi diritto al voto, di cui il 50% eletti dai Comitati direttivi della Fnp, e l'altro 50% dai Congressi di Ust. Qualora risultasse eletto nei congressi Ust un numero inferiore al 50% la Fnp avrà diritto a designare la quota mancante.

Capitolo XIV

Gli enti e le associazioni della Cisl (vedi articoli 29, 39 e 50 dello Statuto)

Articolo 54

Gli enti della Cisl e le associazioni promosse dalla Cisl sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano la loro attività in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla Cisl e articolano le proprie strutture a livello regionale e territoriale.

Quando negli statuti degli enti e delle associazioni sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o dei responsabili ai vari livelli da parte della Cisl, la stessa deve essere effettuata dai Consigli generali del livello di competenza.

Quando i responsabili regionali e territoriali degli enti non facciano parte dei rispettivi Consigli generali in base ai relativi statuti, partecipano alle riunioni dei Consigli generali con diritto di parola.

Parte V

Norme sulla gestione delle risorse e del patrimonio

Capitolo XV

Responsabilità e competenze

(vedi articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 51 dello Statuto)

Articolo 55

Il Consiglio generale è l'organo competente a fissare la quota contributiva di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto confederale, nonché le modalità di riscossione.

Articolo 56

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Confederazione e degli enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la Confederazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Confederazione o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Cisl e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 57

Le organizzazioni categoriali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo.

I rappresentanti legali delle organizzazioni categoriali e territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del codice civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali delle organizzazioni categoriali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.

Capitolo XVI

Bilanci

(vedi articoli 9, 27, 29 e 49 dello Statuto)

Articolo 58

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità alle norme e alla modulistica che vengono diramate dalla Confederazione. Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, approvati dai competenti organi delle strutture ed inviati, entro il primo trimestre dell'anno successivo:

– alla Confederazione dalle Ust, Usr, Federazioni e Settori nazionali di categoria;

– alla Usr dalle Federazioni e Settori regionali di categoria, e dalle Ust;

– alla Ust dalle Federazioni e Settori territoriali di categoria.

Entro gli stessi termini le categorie regionali e territoriali dovranno inviare i propri bilanci anche alle rispettive Federazioni e Settori nazionali.

Sarà inoltre cura delle Ust, Usr e Federazioni nazionali trasmettere alla Confederazione, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.

Ogni anno la Segreteria confederale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Confederazione, che sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo.

Parte VI Attività ispettive

Capitolo XVII

Ispezioni

(vedi articoli 47, 48 e 49 dello Statuto)

Articolo 59

La Confederazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni categoriali e territoriali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria confederale nell'interesse delle organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria confederale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 47, 48 e 49 dello Statuto confederale.

Articolo 60

Nell'ambito della propria competenza territoriale, anche le Usr possono effettuare controlli o ispezioni per i fini e con le modalità previste dall'articolo precedente, in accordo con la Segreteria confederale e, nei casi di ispezioni nei riguardi di strutture territoriali di categoria, dandone preventiva comunicazione alla Ust ed alla Segreteria nazionale di categoria interessate.

Parte VII
Adeguamenti statutari e regolamentari

Capitolo XVIII
Obblighi di adeguamento
(vedi articoli 53, 54 e 55 dello Statuto)

Articolo 61

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli confederali dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'apposita richiesta della Segreteria confederale.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria confederale può avanzare richiesta al Collegio confederale dei probiviri, perché dichiarare la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto confederale.

Articolo 62

La Federazione nazionale pensionati, ferma per la stessa l'inapplicabilità della disposizione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 dello Statuto, potrà stabilire un più ampio e diverso limite di età, quale causa di cessazione dalle cariche di Segreteria ai vari livelli, sempre che tale limite, per sua congruità, consenta l'effettivo esercizio delle stesse, sul piano politico ed operativo.

Articolo 63

Nei casi in cui le strutture indicate dall'articolo 53 dello Statuto fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.

Norma transitoria

Articolo 64

Le previsioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento con riferimento agli enti, associazioni e società collaterali alla Cisl, nonché agli enti di origine contrattuale di cui all'articolo 6, comma 4, dovranno avere integrale applicazione ed attuazione entro la data del 30 giugno 1994.